

**Formulario ad uso dei frontalieri e delle frontaliere
e dei loro familiari senza attività lucrativa
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera**

Cognome : Nome:

Via / no.: Codice postale:

Località: Stato:

Cittadinanza: Data di nascita:

Email: Telefono:

Luogo e datore di lavoro:

Familiari senza attività lucrativa (vedi foglio informativo):

Cognome: Nome: nato/a:

Cognome: Nome: nato/a:

Cognome: Nome: nato/a:

Apporre una crocetta in corrispondenza del caso di proprio interesse e allegare i documenti indicati:

Sono affiliato/a a un'assicurazione malattie svizzera (ai sensi della LAMal). Allego copia della polizza assicurativa per me e per i miei familiari senza attività lucrativa.

OPPURE (possibile solo per frontalieri residenti in D, F, A, I)

Sono affiliato/a a un'assicurazione malattie nel mio Stato di residenza e vorrei mantenere tale copertura assicurativa. Chiedo pertanto l'esenzione dall'obbligo di assicurazione malattie in Svizzera.

- **Assicurazione pubblica.** Allegati: Attestazione dell'ASL (Italia), attestation CMU de base (Francia), Mitgliedbescheinigung (Germania e Austria) per Lei e per i suoi familiari senza attività lucrativa.

- **Assicurazione privata:** Per le persone che sono assicurate volontariamente per le cure medico-sanitarie presso un'assicurazione privata, l'assicuratore conferma che tale assicurazione è parificata all'assicurazione malattie pubblica nel Paese di provenienza. L'assicurazione copre i costi di prestazioni erogate nel Paese di provenienza, durante un soggiorno in un altro Stato membro dell'UE o in Svizzera (prestazioni giusta LAMal riportate sul retro).

Assicuratore:

Indirizzo (timbro):

Luogo e data:

Firma:

Luogo e data:

Firma del/la richiedente:

.....

Si prega di inviare la domanda all'Istituzione comune LAMal (indirizzo in alto a sinistra) oppure per mail a:
kantone@kvg.org

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia 1

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.

2 Queste prestazioni comprendono:

a. gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura:

1. dal medico;

2. dal chiropratico;

3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica;

b. le analisi, i medicinali, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;

c. un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico;

d. i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico;

e. la degenza nel reparto comune di un ospedale;

f. la degenza in un istituto che fornisce prestazioni semiospedaliere;

g. un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio.

h. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicinali prescritti dal medico secondo la lettera b.

Art. 26 Medicina preventiva

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di determinati esami destinati ad individuare precocemente le malattie nonché misure preventive in favore di assicurati particolarmente in pericolo. Tali esami o misure preventive sono effettuati o prescritti da un medico.

Art. 27 Infermità congenite

Per le infermità congenite che non sono coperte dall'assicurazione invalidità, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

Art. 28 Infortuni

Per gli infortuni ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b (infortunio, per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni), l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

Art. 29 Maternità

1 Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità.

2 Queste ultime comprendono:

a. gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un medico;

b. il parto a domicilio, all'ospedale o in un istituto semiospedaliero, come pure l'assistenza del medico o della levatrice;

c. la necessaria consulenza per l'allattamento.

d. i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all'ospedale.

Art. 30 Interruzione non punibile della gravidanza

In caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 120 del Codice penale, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

Art. 31 Cure dentarie

1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure dentarie:

a. se le affezioni sono causate da una malattia grave e non evitabile dell'apparato masticatorio; o

b. se le affezioni sono causate da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi; o

c. se le cure sono necessarie per il trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi.

2 Essa assume pure i costi della cura di lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b (infortunio, per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni).

Informazioni sull'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera per i lavoratori frontalieri e i loro familiari senza attività lucrativa

Dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi stati membri sulla libera circolazione delle persone, le frontaliere e i frontalieri e i loro familiari senza attività lucrativa (coniuge e figli) fondamentalmente sono soggetti all'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera. Se il coniuge è occupato nel Paese di residenza, sia lui sia gli eventuali figli sono assoggettati alle norme giuridiche del Paese di residenza; in tal caso, i figli non devono essere riportati sul formulario.

Su richiesta le frontaliere e i frontalieri residenti in Germania, Francia, Italia o Austria, possono essere esentati dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera, se dimostrano di godere di una copertura assicurativa sufficiente nel Paese di residenza e in Svizzera. Questo diritto d'opzione deve essere esercitato **entro tre mesi dall'inizio della validità del permesso di frontaliere**. I frontalieri provenienti dagli altri Stati non godono di questo diritto d'opzione e sono assoggettati all'obbligo di assicurazione-malattia in Svizzera. Per un quadro aggiornato dei premi assicurativi si rimanda a www.praemien.admin.ch (Panoramica dei premi EU/EFTA).

Il compito di controllare il rispetto dell'obbligo di assicurazione malattia è demandato ai cantoni. Per motivi di ordine tecnico e amministrativo i cantoni elencati in testa al presente foglio hanno delegato l'esecuzione di questo compito all'Istituzione comune LAMal di Soletta. Tale organismo è autorizzato a richiedere le informazioni e i documenti necessari ad eseguire il controllo.

Per poter verificare il rispetto dell'obbligo di assicurazione o per accordarle l'esenzione da tale obbligo ci voglia inviare i seguenti documenti, a seconda della sua scelta.

► **Assicurazione malattia in Svizzera**

- modulo debitamente compilato
- copia della sua attuale polizza di assicurazione malattia (con premi UE/AELS)

► **Esenzione dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera**

1) Assicurazione sanitaria pubblica nel paese di residenza (diritto d'opzione):

- modulo debitamente compilato
- attestazione dell'ASL per Lei e per i suoi familiari senza attività lucrativa (attestato ASL o tessera europea di assicurazione malattia TEAM)

2) Assicurazione privata nel paese di residenza:

- modulo debitamente compilato
- attestazione scritta (apposizione di timbro e firma sul modulo) della sua assicurazione malattia privata

Per informazioni dettagliate sull'obbligo di assicurazione malattia e per scaricare i moduli di domanda: www.kvg.org/vollzug